

ARIANNA ALPINI

Law Art Humanities

Creative Connections Methodology

Metodologia di Connessioni Creative



Con la collaborazione di
In collaboration with

P. Buongiorno, F. Castellani, C. Danani, F. Ferretti, E. Frontoni
V. Gaballo, A. Hanna, E. McNulty, A. Mengoni, E.R. Meschini
E.M. Musso, L. Romeo, S. Santuccio, P. Sernani, F. Stara, G. Vulpiani



Edizioni Scientifiche Italiane

ARIANNA ALPINI

Law Art Humanities
Creative Connections Methodology
Metodologia di Connessioni Creative

Con la collaborazione di
In collaboration with

**P. Buongiorno, F. Castellani, C. Danani, F. Ferretti, E. Frontoni,
V. Gaballo, A. Hanna, E. McNulty, A. Mengoni, E.R. Meschini,
E.M. Musso, L. Romeo, S. Santuccio, P. Sernani, F. Stara, G. Vulpiani**



Edizioni Scientifiche Italiane

Il volume è stato pubblicato con il contributo della ricerca scientifica “Diritto, Arte e Discipline umanistiche: metodologia di connessioni creative”, 2022-2023, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata

The volume was published with the contribution of scientific research “Law, Art and Humanities: methodology of creative connections”, 2022-2023, Department of Law, University of Macerata

Il disegno della copertina e i disegni interni al volume sono opera di Salvatore Santuccio.

ALPINI, Arianna
Law Art Humanities
Creative Connections Methodology
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024
pp. 436; 24 cm
ISBN 978-88-495-5558-5

© 2024 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Indice

PARTE PRIMA / PART ONE

1. L'idea centrale: la filosofia <i>nel</i> diritto/ <i>The Core Idea: Philosophy in Law</i>	9
2. La rilevanza giuridica delle contaminazioni/ <i>Legal Significance of Contamination</i>	11
3. La 'teoria impura del diritto' e la missione del diritto privato/ <i>The 'Impure Theory of Law' and the Mission of Private Law</i>	13
4. Dalla certezza del diritto alla 'sicurezza' della conoscenza/ <i>From Legal Certainty to 'Security' of Knowledge</i>	15
5. La forma giuridica: diritto e arte/ <i>The Legal Form: Law and Art</i>	16
6. 'Cultura positiva' e 'cultura ideale'/' <i>Positive Culture' and 'Ideal Culture'</i>	17
7. L'impatto dell'Estetica e del 'Positivismo inclusivo' nelle Scienze giuridiche/ <i>The Impact of Aesthetics and 'Inclusive Positivism' in Legal Sciences</i>	19
8. Materia e forma. Le dimensioni del diritto/ <i>Matter and Form. The Dimensions of Law</i>	21
9. Metodologia/ <i>Methodology</i>	23
10. Gruppo di ricerca/ <i>Research Group</i>	32

PARTE SECONDA / PART TWO

1. Apprendimento/ <i>Learning</i>	37
2. Codice/ <i>Code</i>	89
3. Creatività/ <i>Creativity</i>	133
4. Dati/ <i>Data</i>	171
5. Dimensione/ <i>Dimension</i>	207
6. Fatto/ <i>Fact</i>	245
7. Interpretazione/ <i>Interpretation</i>	275
8. Istituzione/ <i>Institution</i>	315
9. Libertà/ <i>Liberty-Freedom</i>	355
10. Volontà/ <i>Will</i>	397
11. Considerazioni conclusive/ <i>Concluding Remarks</i>	429



freedom and innovation. Lotman observes that positivist philosophy and Hegelian aesthetics have thought of art as a “reflection of reality”, while the various neo-romantic conceptions have thought of art as “something anti-thetical to life”; eschewing this dichotomy, Lotman emphasises how these dimensions are closely linked and how precisely through its own freedom art can help us think the impossible and different possibilities: “Art, precisely because of its greater freedom, is as if it stands outside morality. It makes possible not only what is forbidden but also what is impossible. Therefore, compared to reality, art presents itself as the field of freedom” [4].

*ANGELA MENGONI (Università Iuav di Venezia)

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES: [1] M. FOUCAULT, *La volonté de savoir. Histoire de la sexualité*, Paris, Gallimard, 1976 (tr.it. *La volontà di sapere. Storia della sessualità*, Milano, Feltrinelli, 2001). [2] M. FOUCAULT, *Il faut défendre la société. Cours au Collège de France, 1975-76*, Paris, Seuil-Gallimard, 1997 (tr.it. *‘Bisogna difendere la società’*, Milano, Feltrinelli, 1998). [3] A. JULIUS, *Transgressions: The Offences of Art*, Thames and Hudson, London, 2002 (trad. it. *Trasgressioni. I colpi proibiti dell’arte*, Milano, Bruno Mondadori, 2003). [4] J.M. LOTMAN, *Kul’tura i vzryv*, Moskva, Gnosis, 1993 (tr. it., *La cultura e l’esplosione*, Milano, Feltrinelli, 1993).

Diritto privato/Private Law*

Parole chiave: *libertà civili, diritti umani, libertà personale, limiti, libertà di contrarre, autonomia privata, meritevolezza degli interessi, volontà*

Da un punto di vista giuridico la parola libertà può essere declinata in più sensi [1]. Si può parlare di libertà in senso negativo, come assenza di costrizione (libertà da), ed in senso positivo, come facoltà di agire (libertà di). La libertà è tutelata dalla Costituzione italiana e la sua protezione dà luogo a quelli che si definiscono diritti di libertà. I diritti di libertà tutelano l’esigenza della persona umana di esplicitarsi secondo le proprie scelte [2]. La garanzia e la realizzazione della persona umana sono affidate alle fondamentali libertà espresse nella Costituzione. Attraverso le libertà indicate nella Carta costituzionale, come il diritto di voto, il diritto di associazione, il valore della persona sprigiona le sue potenzialità in ogni aspetto della vita sociale [3]. Con libertà civili si intende quella tipologia di diritti che appartengono ai cittadini di uno Stato. Le libertà civili pongono limiti al governo tali che esso non possa abusare dei propri poteri e interferire con la vita dei cittadini (es. libertà di manifestazione del pensiero, libertà di stampa art. 21 cost.). La persona umana è al centro dell’ordinamento giuridico ed ad essa sono garan-

titi i c.d. diritti inviolabili della persona. Occorre far riferimento all'art. 2 della Costituzione, interpretandolo come un 'catalogo aperto' di diritti, in cui confluisce qualsiasi interesse collegato alla realizzazione della personalità dell'individuo, evolutivamente influenzato dalle esigenze e dai processi storico-sociali della collettività di appartenenza. I diritti della personalità sono situazioni soggettive di ogni uomo in quanto tale, nel senso che ne costituiscono attributi fondamentali ed immancabili, volti a tutelare e a realizzare esigenze di carattere esistenziale e materiale. La persona costituisce allo stesso tempo il soggetto titolare della situazione e il punto di riferimento oggettivo della tutela; tutela garantita non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo ed internazionale (si pensi alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). La tutela della persona si pone come problema unitario e le libertà costituzionali non si pongono più quali diritti subiettivi pubblici, ossia pretese che possono essere fatte valere nei confronti dello Stato, ma non di singoli individui o organizzazioni private, e la tradizionale concezione che pretende una libertà «dallo Stato» o «nello Stato» è superata nell'attuale ordinamento, nel quale la libertà è attuata «per mezzo dello Stato». La libertà personale è tutelata dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. In particolare, l'art. 13 cost. stabilisce che la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. L'art. 13 prevede poi che sia punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Infine, si prevede che sia la legge a stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. Più in particolare, l'ispezione è un mezzo di ricerca della prova disposto con decreto motivato del pubblico ministero o del giudice del dibattimento, quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, ovvero descrivere lo stato dei luoghi. Le misure cautelari personali consistono in limitazioni della libertà personale; sono disposte da un giudice nella fase delle indagini preliminari o nella fase processuale. Per la loro applicazione richiedono l'esistenza di due ordini di requisiti: i gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1, c.p.p.) e le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.). Con il termine pena detentiva si fa, invece, riferimento ad una pena che consiste nella privazione della libertà personale del condannato, protratta per un periodo di tempo determinato, l'in-

tera vita o a tempo indeterminato, quando la fine è stabilita durante l'esecuzione, in base al comportamento del condannato. Tra le libertà fondamentali dell'individuo deve ricomprendersi la libertà contrattuale, ossia la libertà di scegliere se stipulare un contratto, oltre a tutti gli altri elementi (soggetto, modalità, contenuto, tipo...), che costituisce espressione dell'autonomia contrattuale, estrinsecazione dell'autonomia privata [4]. L'autonomia contrattuale ha rilevanza costituzionale e tale rilevanza va intesa sotto un duplice profilo: quello positivo della ricerca del fondamento e quello negativo dei limiti. La Carta costituzionale non si esaurisce, infatti, in formule programmatiche, ma racchiude norme precettive, direttamente applicabili anche nei rapporti intersoggettivi [5]. Quanto ai fondamenti, tradizionalmente si è fatto riferimento all'art. 41 cost. In generale, gli artt. 41 e 42 della Costituzione garantiscono la libertà dell'iniziativa economica privata ed il libero godimento della proprietà privata e rappresentano il fondamento costituzionale delle libertà connesse, purché tale iniziativa sia esercitata entro i limiti dell'utilità sociale. Secondo autorevole dottrina, il riferimento all'art. 41 cost. come unico fondamento dell'autonomia contrattuale limiterebbe l'autonomia contrattuale ad essere prerogativa degli operatori economici; tale norma può utilmente riferirsi non all'autonomia contrattuale tout court, ma ad un settore più circoscritto dell'autonomia contrattuale, ossia all'"autonomia contrattuale d'impresa" [6]. Si è affermata la necessità di procedere all'individuazione dei fondamenti dell'autonomia contrattuale più che del fondamento, tenendo in considerazione la natura degli interessi per i quali l'autonomia è esplicitata (ad. es. artt. 2, 13 e 32 cost. per gli atti di autonomia posti in essere per la cura della salute; artt. 2, 29 e 30 cost. per gli atti di autonomia che hanno la ragion d'essere nella famiglia. Tuttavia, la dottrina rinviene un unitario fondamento dell'autonomia negoziale nell'art. 118 cost., il quale riconosce l'iniziativa dei cittadini per regolamentare, in base al principio di sussidiarietà [7], anche interessi non individuali. L'autonomia contrattuale non è illimitata. Gli stessi principi costituzionali prevedono limiti all'esercizio di questa libertà, al fine di farla armonizzare con l'utilità sociale e ad assicurare l'adempimento della funzione sociale che non può dissociarsi dall'esercizio di ogni attività produttiva. È così giustificata, ad esempio, l'imposizione di condizioni restrittive per lo svolgimento dell'autonomia contrattuale, mediante la modifica o l'eliminazione di clausole di contratti in corso quando esse si rivelino contrastanti con l'utilità sociale [8]. L'art. 1322 del codice civile prevede che le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto, ma devono farlo nel rispetto dei limiti della legge. Le parti possono, inoltre, scegliere se concludere un contratto che si pone al di fuori degli schemi negoziali previsti dal codice civile e, dunque, un contratto "atipico", purché però siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Il giudizio di meritevolez-

za funge pertanto da specifico limite alla libertà negoziale e va effettuato *ex post* ed in concreto [9]. Tra i limiti all'autonomia contrattuale assumono rilievo particolare i vincoli a contrarre che operano nella fase di formazione del contratto e pertanto limitano o regolano l'esercizio della libertà che caratterizzano tale fase (scegliere se contrattare, con chi, il contenuto del contratto). A volte, infatti, la stipula di un contratto non è per un soggetto espressione di libertà negoziale, come di regola accade, ma costituisce un comportamento dovuto. Fonte dell'obbligo a contrarre può essere sia l'autonomia privata sia la legge. Ad es., chi stipula un contratto preliminare assume l'obbligo di concludere successivamente il contratto definitivo. Tali obblighi possono essere a struttura unilaterale o bilaterale, a seconda del numero di soggetti vincolati. Quanto ai limiti imposti dalla legge, si pensi ad esempio all'art. 2597 c.c., il quale dispone che chi esercita un'impresa in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'attività d'impresa, osservando la parità di trattamento.

English Version

Keywords: *civil freedoms, human rights, personal freedom, limits, contractual freedom, private autonomy, worthiness of interests, will*

From a legal point of view, the word freedom can be declined in several senses [1]. One can speak of freedom in a negative sense, as the absence of constraint (freedom from), and in a positive sense, as the faculty to act (freedom to). Freedom is protected by the Italian Constitution and its protection gives rise to what are called rights of liberty. The rights of liberty protect the human person's need to express himself according to his own choices [2]. The guarantee and realisation of the human person are entrusted to the fundamental freedoms expressed in the Constitution. Through the freedoms set forth in the Constitutional Charter, such as the right to vote and the right of association, the value of the person unleashes its potential in every aspect of social life [3]. Civil liberties are the rights that belong to the citizens of a State. Civil liberties place limits on the government such that it cannot abuse its powers and interfere with the lives of citizens (e.g. freedom of thought, freedom of the press Art. 21 of the Constitution). The human person is at the centre of the legal system and is guaranteed the so-called inviolable rights of the person. It is necessary to refer to Art. 2 of the Constitution, interpreting it as an 'open catalogue' of rights, which includes any interest connected to the realisation of the individual's personality, evolutively affected by the needs and historical-social processes of the community to which he belongs.

Personality rights are subjective situations of every man as such, in the sense that they constitute fundamental and assured attributes, aimed at protecting and realising needs of an existential and material nature. The person is at the same time the subject holder of the situation and the objective reference point for protection; protection guaranteed not only at a national level, but also at a European and international level (think of the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Charter of Fundamental Rights of the European Union). The protection of the individual is posed as a unitary problem and constitutional freedoms are no longer posed as subjective public rights, i.e. claims that can be asserted against the State, but not against individuals or private organisations, and the traditional conception that demands freedom «from the State» or «in the State» is outdated in the current legal system, in which freedom is implemented «by means of the State» [4]. Personal freedom is protected by the Constitution and supranational Charters. Particularly, Art. 13 of the Constitution states that personal freedom is inviolable. No form of detention, inspection or personal search is permitted, nor any other restriction of personal freedom, except by reasoned acts of the judicial authority and only in the cases and ways provided for by law. In exceptional cases of necessity and urgency, peremptorily indicated by the law, the public security authority may adopt provisional measures, which must be communicated within forty-eight hours to the judicial authority and, if the latter does not validate them within the following forty-eight hours, they are understood to be revoked and remain devoid of any effect. Art. 13 then provides that all physical and moral violence against persons subjected to restrictions of liberty shall be punished. Finally, it is provided that it is the law that establishes the maximum limits of pre-trial detention. More specifically, the inspection is a means of searching for evidence ordered by motivated decree of the public prosecutor or trial judge, when it is necessary to ascertain the traces and other material effects of the crime, or to describe the state of the premises. Personal precautionary measures consist of limitations on personal freedom; they are ordered by a judge at the preliminary investigation stage or at the trial stage. Their application requires the existence of two sets of requirements: serious circumstantial evidence of guilt (Art. 273, par.1 of the Code of Criminal Procedure), and precautionary needs (Art. 274 of the Code of Criminal Procedure). The term prison sentence, on the other hand, refers to a punishment consisting in the deprivation of the sentenced person's personal liberty, protracted for a specified period of time, either for life or indefinitely, when the end is determined during execution, depending on the behaviour of the sentenced person. The fundamental freedoms of the individual include contractual freedom, i.e. the freedom to choose whether or not to enter into a contract, in addition to all

the other elements (subject, modalities, content, type...) that constitutes an expression of contractual autonomy, which is a manifestation of private autonomy. Contractual autonomy has constitutional relevance and this relevance is to be understood from a twofold perspective: the positive one of the search for its foundation and the negative one of its limits. In fact, the Constitutional Charter is not exhausted in programmatic formulas, but contains preceptive norms, directly applicable also in inter-subjective relations [5]. As for foundations, reference has traditionally been made to Art. 41 of the Constitution. Generally, Arts. 41 and 42 of the Constitution guarantee the freedom of private economic initiative and the free enjoyment of private property and represent the constitutional foundation of related freedoms, provided that such initiative is exercised within the limits of social utility. According to authoritative doctrine, the reference to Art. 41 of the Constitution as the sole foundation of contractual autonomy would limit contractual autonomy to being the prerogative of economic operators; such a norm may usefully refer not to contractual autonomy tout court, but to a more circumscribed sector of contractual autonomy, namely “enterprise contractual autonomy” [6]. It has been argued that it is necessary to proceed with the identification of the foundations of contractual autonomy rather than the foundation, taking into consideration the nature of the interests for which autonomy is exercised (e.g. Arts. 2, 13 and 32 Const. for acts of autonomy put in place for health care; Arts. 2, 29 and 30 Const. for acts of autonomy that have their *raison d’être* in the family). However, doctrine finds a unitary foundation for negotiating autonomy in Art. 118 of the Constitution, which recognises citizens’ initiative to regulate, on the basis of the principle of subsidiarity [7], even non-individual interests. Contractual autonomy is not unlimited. The constitutional principles themselves provide for limits on the exercise of this freedom in order to bring it into harmony with social utility and to ensure the fulfilment of the social function that cannot be dissociated from the exercise of any productive activity. This justifies, for example, the imposition of restrictive conditions for the performance of contractual autonomy by amending or eliminating clauses of ongoing contracts when they prove to be in conflict with social utility [8]. Art. 1322 of the Civil Code provides that the parties may freely determine the content of the contract but must do so within the limits of the law. The parties may also choose whether to enter into a contract that lies outside the negotiating schemes provided for by the civil code and, therefore, an “atypical” contract, provided, however, that they are aimed at realising interests that are worthy of protection according to the legal system. The judgement about their worthiness therefore acts as a specific limit to freedom of negotiation and must be made *ex post* and in *concrete* [9]. Particularly important among the limits to contractual autonomy are the constraints on contracting

that operate at the stage of formation of the contract and thus limit or regulate the exercise of the freedom that characterises that stage (choosing whether to contract, with whom, the content of the contract). Sometimes entering into a contract is not for a subject an expression of freedom of negotiation, as is usually the case, but constitutes a duty. The source of the obligation to contract may be either private autonomy or the law. E.g. one who enters into a preliminary contract assumes the obligation to subsequently enter into the final contract. Such obligations may be unilateral or bilateral in structure, depending on the number of parties bound. As to the limits imposed by law, consider for example Art. 2597 of the Civil Code, which provides that whoever carries on a business in conditions of legal monopoly is obliged to contract with anyone requesting the services that are the object of the business activity, observing equality of treatment.

*GIORGIA VULPIANI (Università di Macerata)

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES: [1] G. AMATO, *Libertà (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XXIV, 1974, p. 272. [2] C.M. BIANCA, *Diritto civile, 1. La norma giuridica, i soggetti*, Milano, 2002, p. 170. [3] P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2018, p. 216. [4] L. FERRI, *L'autonomia privata*, Milano, 1959; S. PUGLIATTI, *Autonomia privata*, in *Enc. dir.*, IV, 1959, p. 366 ss.; P. PERLINGIERI, *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975, p. 66; ID., *Autonomia privata e diritti di credito*, in ID., *Il diritto dei contratti*, ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, vol. IV, Napoli, 2020, p. 4 ss.; R. SACCO, *Autonomia nel Diritto privato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, I, 1987, p. 517 ss.; P. SCHLESINGER, *L'autonomia privata ed i suoi limiti*, in *Giur. it.*, 1999, IV, p. 229; N. IRTI, *Per una concezione normativa dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2018, pp. 555 ss.; P. PERLINGIERI, *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, Napoli, 2014; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, vol. IV, Napoli, 2020, p. 4 ss. [5] P. PERLINGIERI, *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, p. 414 ss. nonché in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 73 ss.; ID., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, (1980), *ivi*, p. 109 ss.; ID., *Profili del diritto civile*, 3a ed., Napoli, 1994, p. 18. [6] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 327. [7] P. PERLINGIERI, *La sussidiarietà nel diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 687; ID., *Controllo e conformazione degli atti di autonomia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 204 ss.; D. DE FELICE, *Principio di sussidiarietà ed autonomia negoziale*, Napoli, 2008, p. 9 ss. V. anche E. DEL PRATO, *Principio di sussidiarietà e regolazione dell'iniziativa economica privata. Dal controllo statale a quello delle autorità amministrative indipendenti*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 257 e in *Principi e metodo nell'esperienza giuridica. Saggi di diritto civile*, Torino, 2018, p. 1 ss.; ID., *Qualificazione degli interessi e criteri di valutazione dell'attività privata funzionale tra libertà e discrezionalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 403 ss.; ID., *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 387 ss.

[8] Corte cost., 27 febbraio 1962, n. 7, in *cortecostituzionale.it*. [9] Cass., Sez.un., 23 febbraio 2023, n. 5657, in *Foro it.*, 2023, I, c. 1070.

Diritto romano/Roman Law*

Parole chiave: *libertas*, *facultas*, *forza*, *diritto*, *res publica*, *civitas*, *codificazione*, *ius*, *lex*

La *libertas* è uno dei motivi fondamentali del pensiero romano, sin da epoca regia, e si può in qualche modo dire che appartenga alle categorie del pre-giuridico. Considerata come potenza divina (*numen libertatis*), al punto che le vennero anche offerti sacrifici e consacrati luoghi di celebrazione, fu – nel corso dell’esperienza repubblicana – anche effigiata su monete. Sovente rappresentata come una donna incoronata con un berretto di forma conica (*pileus*), che assunse poi esso stesso il valore simbolico di libertà, fu nel corso del I secolo a.C. effigiata anche attraverso altri attributi simbolici di valenza civica, come per esempio l’urna delle elezioni. Questo genere di rappresentazione da ultimo richiamato ci introduce al tema dell’intersezione della nozione di *libertas* non soltanto con la sfera del privato, ma anche – e soprattutto – del pubblico. È in questa accezione che va senz’altro interpretata la definizione di *libertas* che il giurista Fiorentino offriva nel nono libro delle sue *Institutiones*: «La libertà è la facoltà naturale di fare ciò che a ciascuno aggrada, tranne ciò che sia impedito dalla forza o dal diritto» (D. 1.5.4 pr.). L’uso del termine *facultas* assume nell’elaborazione di Fiorentino una netta connotazione in relazione alla successiva (D. 1.5.4.1) definizione di schiavitù, che è invece è qualificata come *constitutio iuris gentium*. Tale contrapposizione tra *facultas* e *constitutio* rafforza l’idea della *libertas* come condizione naturale, non solo dei *singuli*, ma di ciascuna comunità, a partire da quella romana. Sicché è ben evidente la logica sottesa ai trattati (*foedera*) stipulati da Roma con altre comunità e che prevede il necessario riconoscimento della *libertas* di queste (ancorché su un piano fittizio, attesa la frequente condizione di loro subalternità fattuale rispetto a Roma) come preconditione per la definizione di rapporti di *amicitia* e *societas* con il popolo romano. Ritornando alle dinamiche interne alla comunità romana, da un esame delle numerose fonti a riguardo, emerge anzitutto come l’*imperium* detenuto dal *rex* fosse originariamente posto a conservazione della *libertas* del *populus* (così Sallustio, *Della congiura di Catilina*, 6) mentre la privazione della *libertas* si legherebbe – stando soprattutto alle numerose testimonianze liviane – all’atteggiamento di frizione determinatosi nella più avanzata fase della monarchia etrusca (rappresentata dalla figura dell’ultimo Tarquinio). Se, infatti, le riforme operate dai primi re, e soprattutto da